

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2566

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e **Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(GAMBINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 febbraio 1995

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996,
n. 80, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività
delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito
locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in
forma codificata

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge reca norme in materia di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale, nonché norme in tema di trasmissioni in forma codificata.

Si sottolinea che gli articoli 1 e 6 costituiscono la riproduzione letterale rispettivamente degli articoli 7 e 6, comma 1, lettera i) del previgente decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, dal quale sono stati scorporati in ossequio ad un invito rivolto al Governo dalle Commissioni 1^a e 8^a del Senato nella seduta del 28 settembre 1995.

In particolare, l'articolo 1 consente alle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora la prosecuzione dell'attività fino al rilascio o alla reiezione del provvedimento di concessione, da adottare entro il 30 luglio 1995.

Il comma 4, modificando l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, regola la destinazione della pubblicità dello Stato e degli altri enti pubblici anche in favore di emittenti televisive e radiofoniche dei Paesi membri dell'Unione europea.

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 2 (la cui prima parte era già prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, non convertito nei termini), è noto che dal mese di agosto 1995 le emittenti che trasmettono in forma codificata avrebbero dovuto diffondere i loro programmi, oltre che via etere, anche via satellite o via cavo, essendo terminato il biennio transitorio ad esse concesso dall'articolo 11 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Consta che le società interessate non si sono procurate in tempo l'uso di canali sa-

tellitari per la radiodiffusione diretta, tenuto, peraltro, conto che la maggior parte dei satelliti in uso radio tv (*Hotbird 1* e parte degli *Astra*) sono prevalentemente satelliti per distribuzione di servizi di telecomunicazione ed usano frequenze assegnate a questi servizi.

Vero è che tali satelliti avrebbero potuto trasmettere anche in modo diffusivo, ma rimanendo comunque su frequenza per telecomunicazioni, e che, pur adatti di per sé alla trasmissione di segnali digitali, sono stati utilizzati, per ragioni sia tecniche che commerciali, solamente quale supporto per i segnali di TV analogica, costringendo, di conseguenza, gli utenti ad utilizzare antenne di dimensioni maggiori rispetto a quelle necessarie per ricevere frequenze diffuse digitali.

Non esiste, inoltre, alcuna possibilità di trasmissione via cavo.

La disposizione illustrata consente il prolungamento del periodo transitorio fino al 31 dicembre 1996, essendo previsto per la fine di settembre del 1996 l'entrata in funzione del nuovo satellite *Hotbird 2* per radiodiffusione sonora e televisiva, che consentirà l'uso di antenne riceventi di piccole dimensioni (40 centimetri di diametro, contro gli attuali 70 centimetri). I quattro mesi ulteriori sono destinati ad avviare ad eventuali inconvenienti nell'avvio del servizio via satellite. Lo spostamento al 31 dicembre 1996 del termine entro il quale è consentita la diffusione via etere di programmi in forma codificata lascia immutato al 28 agosto 1997 l'ulteriore termine, previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, entro il quale è consentita la diffusione di programmi in forma codificata con più mezzi trasmissivi.

In definitiva, l'abbandono delle frequenze via etere da parte delle attuali emittenti in forma codificata dovrà avvenire dal 29 agosto 1997.

Viene, inoltre, espressamente previsto che la disposizione si applica solo nei confronti di quei soggetti che abbiano trasmesso in forma codificata nel precedente periodo di proroga.

La seconda parte della disposizione proposta tende a favorire l'abbandono delle frequenze attualmente utilizzate per la trasmissione via etere a favore di altri mezzi trasmissivi, satellite o cavo, ed a tal fine prevede che le emittenti possano presentare una istanza di autorizzazione alla conversione delle trasmissioni dalla forma non codificata a quella in codice.

Le emittenti che ottengono l'autorizzazione a convertire le trasmissioni sono soggette alla medesima disciplina prevista per i soggetti che diffondono il proprio segnale in forma codificata.

La disposizione dell'articolo 3 vieta la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di taluni decodificatori per trasmissioni via satellite o via cavo non conformi alle norme tecniche nazionali.

Infine, sono state inserite nel testo del decreto-legge alcune disposizioni, contenute nel disegno di legge concernente: «Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva», già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, che introducono alcune innovazioni in materia di emissione via etere televisiva locale (e di radio-diffusione sonora anche nazionale) senza

tuttavia modificare sostanzialmente il quadro della legge n. 223 del 1990:

la proroga della durata delle concessioni radiofoniche locali e nazionali al 28 agosto 1997, che, non interferisce con i principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 420 del 1994, riferita ai temi dell'*antitrust* con riguardo alle emittenti televisive nazionali. Tale norma ha lo scopo di evitare che le predette emittenti radiofoniche debbano cessare la loro attività in conseguenza dell'imminente scadenza delle concessioni (28 febbraio 1996 e date immediatamente successive). La proroga non riguarda le emittenti televisive locali perchè le relative concessioni scadono a partire dal febbraio 1997 e pertanto la proroga nei loro riguardi non rivestirebbe i caratteri dell'urgenza;

l'esigenza di consentire i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i concessionari radiotelevisivi nel periodo di durata delle concessioni. Si sottolinea l'estrema importanza di tale previsione che riguarda situazioni molto spesso già di fatto realizzate e, consente, quindi, di riconoscere sul piano del diritto situazioni rese di fatto necessarie per dare al sistema una certa flessibilità e stabilità;

l'equiparazione del regime sugli affollamenti pubblicitari delle emittenti locali televisive e radiofoniche;

altre norme di carattere tecnico richieste da tutte le associazioni di categoria ed appoggiate da gran parte delle forze politiche in favore delle emittenti comunitarie, nonchè alcune disposizioni in materia di informazione locale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 80, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e 23 dicembre 1995, n. 545.

Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1996.

Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 e del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Emittenti locali)

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunica-

zione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 luglio 1995.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea».

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 2.

(Trasmissioni in forma codificata)

1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è fissato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi, è fissato al 28 agosto 1997.

2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni o di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronuncia entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente articolo, nonchè tutte le disposizioni relative alle emittenti che effettuano trasmissioni in codice.

Articolo 3.

(Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite)

1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecunaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

Articolo 4.

(Proroga dei termini di durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri)

1. È prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nonchè delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 28 agosto 1977.

Articolo 5.

(Compravendita di emittenti, di impianti o rami di azienda radiofonici e televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione locale)

1. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la coper-

tura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizioni di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

2. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste».

4. I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

5. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

6. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva».

7. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo, restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

8. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre

1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale».

Articolo 6.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996.

SCÀLFARO

DINI - GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO